

Caro azionista titolare di ADS Luxottica Group S.p.A.,

All'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A., da tenersi a Milano il 28 aprile 2011 in prima convocazione (o il 29 aprile 2011 in seconda convocazione), il Consiglio di Amministrazione proporrà l'approvazione di un dividendo lordo di Euro 0,44 per ogni azione ordinaria (quotata in Euro alla Borsa di Milano) o ADS (quotata in US\$ alla Borsa di New York), a valere su utili dell'esercizio 2010.

Tutti i titolari di ADS registrati presso Deutsche Bank Trust Company Americas entro il 25 maggio 2011 sono legittimati a riscuotere il relativo dividendo. In base agli usi della Borsa di New York, si considerano titolari registrati entro il 25 maggio 2011 tutti coloro che hanno acquistato (e ovviamente non rivenduto) gli ADS di Luxottica Group S.p.A. prima della chiusura delle operazioni di borsa del giorno 20 maggio 2011 (il titolo Luxottica è trattato "ex dividend" il 23 maggio 2011).

Il dividendo è messo in pagamento a Deutsche Bank Trust Company Americas, depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS, il 26 maggio 2011. Il dividendo è posto in pagamento da Deutsche Bank Trust Company Americas ai titolari di ADS dal 2 giugno 2011.

Conseguentemente, presso la loro banca o società fiduciaria, i residenti italiani lo riceveranno tramite Deutsche Bank Trust Company Americas, successivamente al 2 giugno 2011.

La vigente legislazione fiscale italiana prevede – per le azioni ordinarie di società italiane immesse nel sistema Monte Titoli, come le azioni della Società - un'imposta sostitutiva del 27% a titolo definitivo generalmente applicabile sui dividendi pagati ad azionisti non residenti in Italia ai fini fiscali. In mancanza di documentazione, Deutsche Bank S.p.A. che è il subdepositario italiano delle azioni ordinarie della Società per conto di Deutsche Bank Trust Company Americas, pagherà ai titolari di ADS Luxottica Group S.p.A. il dividendo al netto di tale imposta sostitutiva. In conseguenza di ciò, l'importo del dividendo che Lei percepirà inizialmente, sarà al netto dell'imposta sostitutiva del 27% effettuata nei confronti di Deutsche Bank Trust Company Americas, cioè sarà pari al 73% del dividendo distribuito (per quest'anno Euro 0,3212 per ADS).

Per converso, secondo la vigente legislazione fiscale italiana, i dividendi pagati da una società italiana ad un azionista residente in Italia sono o meno soggetti ad imposta sostitutiva a seconda della tipologia di soggetto percepente. In particolare, sugli utili corrisposti ad azionisti fiscalmente residenti in Italia, si applicano le seguenti imposte sostitutive nei seguenti casi ed alle seguenti aliquote:

- 1) dividendi corrisposti a persone fisiche residenti, nei confronti delle quali l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 12,5% a titolo definitivo sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-bis, del TUIR (vale a dire, rappresentative di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2%, e di una partecipazione al capitale non superiore al 5%), a condizione che tali partecipazioni non siano relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR. La predetta imposta non si applica a condizione che gli azionisti dichiarino tempestivamente che gli utili riscossi sono relativi ad una attività

d'impresa ai sensi dell'articolo 65 del TUIR o ad una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR;

- 2) dividendi corrisposti a soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società per i quali l'imposta sostitutiva nella misura del 27% a titolo definitivo è l'unico regime applicabile.

I dividendi corrisposti ai soggetti per i quali non è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva saranno soggetti a tassazione secondo le modalità ordinarie rispettivamente applicabili in base alla categoria di percettore.

Al fine di poter ottenere l'applicazione della corretta imposta sostitutiva ovvero la non applicazione dell'imposta sostitutiva ogni titolare di ADS fiscalmente residente in Italia deve attestare il possesso dei requisiti necessari facendo pervenire a Deutsche Bank S.p.A. la relativa documentazione entro il 29 settembre 2011.

Qualora Lei sia una persona fisica residente in Italia a fini fiscali soggetta ad imposta sostitutiva a titolo definitivo sui dividendi con aliquota del 12,5%, seguendo la procedura qui descritta, Lei potrà ottenere la restituzione di una parte dell'imposta sostitutiva inizialmente applicata con aliquota del 27%, e qualora Lei non sia soggetto ad imposta sostitutiva, potrà ottenere la restituzione integrale di quanto prelevato. Se Lei è una società residente ovvero una persona fisica residente che detiene una partecipazione nell'esercizio di impresa ovvero una partecipazione qualificata, dovrà in ogni caso dichiarare i dividendi in dichiarazione dei redditi e scontare le imposte secondo le regole ordinarie. Se Lei è un soggetto residente in Italia e si qualifica come fondo di investimento mobiliare aperto o chiuso, SICAV, fondo Lussemburghese "storico", fondo di investimento immobiliare, fondo pensione o gestione patrimoniale, i dividendi dovranno in ogni caso essere assoggettati al regime fiscale proprio a Lei applicabile.

1. Se Lei è titolare di ADS Luxottica Group S.p.A. fiscalmente residente in Italia, per ottenere la restituzione totale o parziale dell'imposta sostitutiva del 27% dovrà completare e far pervenire tempestivamente alla Deutsche Bank S.p.A. (sede di Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano, att.ne Michele Vitulli, tel. 02.4024.3938 michele.vitulli@db.com o Elena Geruntino, tel 02.4024.2627, elena.geruntino@db.com) quella tra le lettere qui allegate sub A, B, C, D, E, F, e G che rispettivamente La riguarda:

- Allegato A si riferisce alle persone fisiche;
- Allegato B si riferisce alle società;
- Allegato C si riferisce ai fondi di investimento mobiliare, alle SICAV, ai fondi comuni Lussemburghesi "storici" e ai fondi mobiliari chiusi;
- Allegato D si riferisce ai fondi pensione;
- Allegato E si riferisce alle gestioni patrimoniali;
- Allegato F si riferisce alle società fiduciarie;
- Allegato G si riferisce ai fondi di investimento immobiliare chiusi

La preghiamo di leggere attentamente il modulo di richiesta di restituzione, controllando con cura la veridicità delle dichiarazioni rese, completare gli spazi in bianco con le relative informazioni, scrivere la data e firmare.

2. La lettera così completata dovrà quindi essere spedita alla Deutsche Bank S.p.A., all'indirizzo sopra indicato, insieme ai seguenti documenti, che dovranno essere da Lei procurati:
- (a) per le persone fisiche, autocertificazione di residenza ;
per tutti gli altri soggetti, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - (b) la dichiarazione emessa dalla banca dove i dividendi sono stati accreditati al netto dell'imposta sostitutiva del 27% che evidenzi l'effettiva ricezione di dividendi distribuiti dalla Società in forza di delibera assembleare del 28/29 aprile 2011.
3. **In alternativa**, i documenti di cui ai punti 1. e 2. potranno essere validamente sostituiti da una dichiarazione della banca (Allegato H) che ha materialmente pagato il dividendo al titolare di ADS mediante la quale la medesima attesti, sotto la propria responsabilità, che il titolare di ADS:
- (i) è, a seconda del caso, una persona fisica, o una società o un fondo di investimento, o un fondo pensione, o un fondo immobiliare o una SICAV, o una gestione patrimoniale, ecc.;
 - (ii) è residente in Italia ai fini fiscali;
 - (iii) ha ricevuto il pagamento dei dividendi distribuiti dalla Società in forza di delibera assembleare del 28/29 aprile 2011.

Uno schema-tipo di tale dichiarazione è l'Allegato H.

4. Per poter ottenere la restituzione parziale o integrale dell'imposta sostitutiva, Lei dovrà quindi far pervenire la documentazione di cui ai punti 1. e 2., o la Sua banca dovrà far pervenire la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3., alla Deutsche Bank S.p.A. entro e non oltre il 29 settembre 2011 .

Scaduto tale termine, l'imposta sostitutiva del 27% diverrà definitiva per tutti i titolari di ADS che non avranno consegnato i documenti richiesti e non potrà essere scomputata dalle imposte eventualmente dovute dai titolari di ADS sui dividendi, ferma restando comunque la possibilità per questi di chiedere successivamente la restituzione integrale o parziale dell'imposta sostitutiva, a seconda dei casi, alle autorità fiscali italiane. I titolari di ADS che non attivino tempestivamente la procedura esposta sopra per ottenere la restituzione totale o parziale dell'imposta sostitutiva del 27%, sono invitati a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dei dividendi percepiti.

Dopo il 5 ottobre 2011, Deutsche Bank S.p.A. per il tramite di Deutsche Bank Trust Company Americas provvederà senza indugio alla restituzione parziale o integrale dell'imposta sostitutiva operata ai titolari di ADS che avranno adempiuto agli oneri descritti ed emetterà contestualmente, ed entro il 29 febbraio 2012 (o entro ogni altra data eventualmente prevista dalle disposizioni normative in materia), a nome di questi la relativa certificazione ex art 4 D.P.R. 322/98 (ex Mod Rad), se dovuta.

5. **Attenzione**: se lei ha acquistato ADS della società per tramite di più Istituti bancari, e conseguentemente il dividendo relativo a tali ADS Le è stato accreditato

su più di un istituto bancario, la documentazione che precede dovrà essere da Lei completata in tanti diversi esemplari quanti sono gli Istituti bancari in questione.

Distinti saluti.

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sono a disposizione i moduli scaricabili dal sito della Società:

- A Richiesta di restituzione per le persone fisiche
- B Richiesta di restituzione per le società
- C Richiesta di restituzione per i fondi di investimento mobiliare, per SICAV, per fondi comuni lussemburghesi “storici” e per fondi mobiliari chiusi
- D Richiesta di restituzione per Fondo Pensione
- E Richiesta di restituzione per Gestioni Patrimoniali
- F Richiesta di restituzione per società fiduciarie
- G Richiesta di restituzione per fondi di investimento immobiliari chiusi

Nonché per conoscenza (del pari scaricabili dal sito):

- H Dichiarazione sostitutiva della banca agente – persone fisiche
- H-bis Dichiarazione sostitutiva della banca agente – Soggetti “lordisti”
- H-ter Dichiarazione sostitutiva della banca agente – Fondi immobiliari